



## **Tribunale Ordinario di Larino**

Ufficio procedure concorsuali

---

**Nel procedimento n.13/2022  
promosso da**

G.T.M. - GRUPPO TESSILE MOLISANO - S.R.L. (C.F.00820270700)

---

### **Il collegio**

Nelle persone dei sig.ri Magistrati

Dott. Rinaldo d'Alonzo Presidente – est.

Dott. ssa Giuliana Bartolomei Giudice

Dott. Riccardo De Mutiis

Riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente

### **DECRETO**

La G.T.M. - Gruppo Tessile Molisano s.r.l. – (d'ora in avanti, peR brevità, solo GTM) ha depositato in data 15.12.2022 domanda prenotativa ai sensi dell'art. 44 cci, voi chiedendo la concessione dei termini per la presentazione di una proposta di concordato preventivo o di omologazione degli accordi;

con decreto del 10.1.2023, il Tribunale concedeva a tal fine termine di sessanta giorni, prorogandolo di ulteriori giorni 60 con provvedimento del 15.2.2023 accogliendo istanza del 9.2.2023 depositata ai sensi dell'art. 44, primo comma, lett. a) cci; contestualmente nominava il commissario giudiziale, nella persona del dott. Placido Ciccone;

in data 14.4.2023 il debitore depositava il piano e la proposta di concordato, con la l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità, in uno alla documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2;

quindi, con provvedimento del 24.4.2023, il Tribunale fissava per la verifica di ammissibilità della proposta l'udienza del 06.6.2023, mandando al commissario giudiziale nominato, di verificare, previo accertamento della tipologia di proposta concordataria presentata (liquidatoria o in continuità), mediante apposita relazione da depositare entro il 24.5.2023:

la completezza della documentazione;

la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 84 cci;

il rispetto delle condizioni di cui all'art. 86 e 88 cci;

la completezza dei contenuti, come indicata dall'art. 87 cci;

la inesistenza delle situazioni di cui all'art. 106 cci;

l'attivo realizzabile stimato nel piano;

i pagamenti cui questo attivo era destinato, secondo le prospettazioni del piano, a soddisfare;

la sussistenza delle condizioni per l'ammissione della società ricorrente alla procedura e cioè lo "*stato di crisi*" in cui versava la ricorrente, così come definito dall'art. 2, comma 1 let. a) cci;

le classi in cui il ceto creditorio risultava eventualmente suddiviso, la omogeneità delle stesse (intesa come omogeneità di posizione giuridica e interessi economici, ex art. 2, comma 1, let. r) cci) e la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe;

la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati, ai sensi dell'art. 47, comma 1 let. a) cci in caso di concordato liquidatorio;

la non manifesta inidoneità alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali, ai sensi dell'art. 47, comma 1 let. b), in caso di concordato in continuità;

che il piano, in caso di continuità aziendale, non fosse privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'eventuale insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti indicati come necessari per l'attuazione del piano e non pregiudicassero ingiustamente gli interessi dei creditori (requisiti richiesti dall'art. 112 comma 1 let. f) ma valutabili, a giudizio di questo Tribunale, già in sede di ammissione per esigenze di economia processuale).

Detta relazione veniva depositata il 29.5.2023, in forza di proroga debitamente autorizzata.

I contenuti del piano.

Nel dipanare i contenuti del piano la ricorrente illustra dapprima la propria esposizione debitoria, precisandone taluni aspetti differenziali rispetto ad una iniziale prospettazione, e fornendo alcune precisazioni relative alla "qualità" del debito.

La GTM s.r.l. , costituita nel 1991, dopo aver premesso di occuparsi, prevalentemente, di produzione per conto proprio e di terzi di confezioni di abbigliamento *casual* di fascia medio bassa (cfr. pag. 5 della domanda), attività per la quale era proprietaria di alcuni marchi, (HOLIDAY, SPARVIERI, OXXY, DEXTER), producendo altresì dei capi contrassegnati dai marchi B700, RODRIGO, MAGICONF, ha illustrato, alle pag. 6 e seguenti del piano, le

cause del proprio indebitamento (il cui importo complessivo la società ha rettificato in occasione del deposito del piano rispetto ai dati forniti nella domanda prenotativa).

L'allegato 13 documenta un passivo di poco superiore agli 11 milioni di euro (11.187.596,45 euro) così composti:

Crediti privilegiati:

- euro 2.320.004,70 verso dipendenti;
- euro 6.344,00 verso professionisti autonomi;
- euro 60.984,74 verso agenti e rappresentanti di commercio ;
- euro 17.935,28 verso imprese artigiane;
- euro 777.238,91 per finanziamenti garantiti dal Medio Credito Centrale;
- euro 592.991,41 per debiti previdenziali;
- euro 3.201.228,46 euro per debiti tributari erariali;
- euro 376.602,53 per debiti riferiti a tributi comunali;

crediti chirografari

- euro 3.834.266,42

Il piano specifica, inoltre, l'esistenza di creditori postergati (i soci della ricorrente Sig. Nicola Sparvieri e Anna Rosa Grifone, nonché le società Agrimondo e Quadrifoglio di Grifone Anna Rosa ambedue riconducibili alla famiglia Sparvieri) in quanto gli stessi hanno apportato liquidità in conto finanziamento per 1.670.000 euro.

Alla postergazione gli stessi hanno accompagnato una dichiarazione di rinuncia al credito condizionata all'esecuzione del piano.

Parimenti, la ricorrente ha escluso dal piano alcuni debiti tributari (e segnatamente quelli contemplati negli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2002 – 2008) in quanto contenuti in atti impositivi annullati in sede giurisdizionale sebbene con provvedimenti non ancora definitivi (il contenzioso pende in sede di legittimità).

La situazione debitoria ha subito, rispetto alla domanda prenotativa, una variazione (in diminuzione) anche con riferimento ad alcuni crediti verso banche, e segnatamente con riferimento ai crediti derivanti da operazioni di finanziamento autoliquidanti, posto che la banca, esercitando il mandato all'incasso di crediti commerciali della GTM, coevi al finanziamento, ha scorporato i relativi importi dal debito restitutorio della ricorrente.

La ricorrente precisa inoltre che, con riferimento ai finanziamenti garantiti da Medio Credito Centrale, si è proceduto a collocarli in una autonoma classe privilegiata, optando per la tesi interpretativa secondo cui l'eventuale escussione della garanzia da parte della banca garantita e l'eventuale conseguente pagamento da Medio Credito Centrale alla banca,

determinerebbe una surrogazione di Medio Credito Centrale nel credito della banca verso la società finanziata non già al chirografo, bensì al privilegio, con la precisazione che ove gli istituti di credito dovessero decidere di non escutere la garanzia in pendenza di procedura, la somma idealmente destinata al rimborso di Medio Credito avrebbe determinato un fondo di riserva da destinare alla soddisfazione di Medio Credito Centrale quando, in un momento successivo, la garanzia sarà stata escussa e si sarà verificata la surrogazione.

La condizione di crisi della GTM risulta plasticamente dalla lettura degli ultimi tre bilanci (allegati 7, 8, 9).

La combinata lettura dei dati di bilancio di questi esercizi mostra non solo una inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi, nel che si concretizza lo stato di crisi di come definito dall'art. 2, comma 1 let. a) cci, ma addirittura una condizione di insolvenza, evidente essendo che, senza operazioni di forte discontinuità industriale, la GTM non è più in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Ne sono testimonianza il calo del fatturato, che diventa ancor più emblematico se lo si aggancia al correlativo incremento dell'indebitamento, non legato ad investimenti, ed alla incapacità strutturale del valore della produzione (che si aggira intorno agli 8 milioni di euro, di poco superiori ai costi della produzione) di pagare i debiti indicati in bilancio (poco più di 7 milioni e mezzo di euro), anche ove non si considerino gli aggiornamenti contenuti nel piano.

Nella propria domanda (pag. 21) la ricorrente addebita questa situazione sia a fattori esterni (la contrazione della domanda globale e l'aumento dei costi di produzione) specialmente in conseguenza della epidemia e della guerra in Ucraina, che a fattori endogeni, rappresentati dalla stratificazione di una serie di inefficienze aziendali, *latu sensu* intese, e specificate a pag. 14 del piano (allegato n. 15), ed ulteriormente scritte a pag. 21 dell'allegato 18.1.

In realtà, se questo è vero, non può sottacersi il dato per cui è l'esercizio 2020 ad aver esterriorizzato le difficoltà della GTM, poiché si tratta dell'esercizio in cui il differenziale tra costi della produzione e valore della produzione ha avuto un picco assolutamente distonico rispetto alla mediana storica aziendale (il prospetto di pag. 19 lo evidenzia chiaramente, e se ne trova traccia nella nota integrativa al bilancio 2020, all. n. 8).

Delineata la propria esposizione debitoria e declinatene le cause, la GTM espone i contenuti del piano proposto, che prevede una continuità diretta (così esplicitamente anche il ricorrente a pag. 28, l'attestatore ed il commissario giuduziale) caratterizzata da un riassetto

produttivo e commerciale e dall'apporto di finanza esterna.

Sotto il primo versane, osserva preliminarmente il Tribunale che i documenti depositati restituiscono un quadro di capacità produttiva ad oggi pressoché integra, caratterizzata da un conto economico ex se capace di assicurarne un fisiologico divenire, ma che tuttavia sconta un fardello debitorio che i flussi prospettici di cassa non sono capaci di aggredire.

Ed invero, se si esamina l'andamento societario lungo il corso dei vari esercizi in uno con l'aggiornamento al 01.3.2023, come indicato a pag. 30 e seguenti del piano (a pag 30 il dato iniziale dell'attivo circolante viene riferito al 15.12.23, ma è evidente che si tratta di mero *lapsus calami*), ci si avvede del dato per cui, superato il tracollo del 2020 (nel quale un valore della produzione di circa 5 milioni di euro scontava un costo di produzione di 12 milioni di euro) il rapporto tra costo e valore prodotto è tornato tutto sommato accettabile.

Forte di questo dato, la GTM ha immaginato un piano concordatario che si avvale della *partnership* con Freestyle s.r.l., (le cui relazioni negoziali si ritrovano nell'allegato 19) il quale nella sostanza prevede la costituzione di un rapporto di subfornitura mediante il quale la Freestyle s.r.l. realizzerebbe, nei fatti, un decentramento produttivo, accompagnato dalla licenza del marchio HOLIDAY avverso un corrispettivo di pari all'1,1% (nel piano si parla di 1,1% del del fatturato, con un minimo di €. 55.000, mentre nel contratto, allegato 19, si specifica che l'1,1% verrà calcolato sul prezzo netto dei prodotti venduti).

Ne è prova il fatto che, nel dell'indicare i vantaggi del piano immaginato, la GTM parla di *“superamento delle difficoltà (soprattutto di ordine finanziario) connesse all'approvvigionamento delle materie prime”* e di *“superamento delle difficoltà di commercializzazione dei prodotti, essendo affidata a Freestyle s.r.l. tanto la vendita dei beni giacenti presso il magazzino di GTM (rapporto estimatorio) tanto la vendita dei beni futuri prodotti da GTM e contrassegnati dal marchio HOLIDAY concesso in licenza (rapporto di licenza)”*, il che delinea il *proprium* del rapporto di subfornitura declinata secondo i paradigmi del decentramento produttivo. In realtà a pag. 41 del piano si parla anche di *“incremento dei ricavi”*, ma si tratta di prospettiva oggetto di affermazione mera, orfana di agganci oggettivi, ed anzi incompatibile con il *modus procedendi* ipotizzato, poiché la GTM è destinata ad operare solo per la Freestyle s.r.l..

Del resto, se si esaminano i conti prospettici del piano (pag. 59) si osserva che la virtuosità del processo di risanamento risiede non tanto nell'aumento dei valori di produzione (che anzi diminuiranno rispetto all'attualità), quanto piuttosto nella decisa riduzione dei costi, ed è proprio questa riduzione che costituisce il perno della sostenibilità dell'iniziativa. Questo trova conferma anche alle pagg. 22, 23 e 24 dell'allegato 18.1,

costituente la relazione di cui all'art. 87, comma 3 cci.

Il *business plan* viene descritto alle pag. 43 e seguenti del piano. Esso si sonda lungo un arco temporale di 5 anni, coerente con gli assunti della scienza aziendalistica più accreditata, anche se in linea teorica scenari più lunghi non possono essere aprioristicamente esclusi, come peraltro la giurisprudenza non ha mancato di osservare (Cass. 27544/2019).

Le quantità produttive previste vengono individuate in forza di un dato oggettivo, rappresentato dallo storico degli ordini ricevuti nel passato.

Quanto alla finanza esterna, il piano prevede una iniezione di liquidità, per mano del socio Nicola Sparvieri, (destinate al soddisfacimento dei creditori del concordato per un importo di €. 500.000) la quale si colloca nella scia di finanziamenti già erogati. A questo proposito va notato che, come risulta d pag. 7 del piano, il medesimo Sparvieri ha finanziato, unitamente alla figlia Marina, proprio la Freestyle s.r.l. il che testimonia che la ristrutturazione aziendale e l'apporto di finanza esterna si albergano nel perimetro della medesima strategia d'impresa.

L'attivo concordatario così complessivamente immaginato è pari ad €. 7.647.509,43 ripartito come segue:

CLASSE N. 1 (crediti di lavoratori dipendenti) Pagamento integrale entro 30 giorni dall'omologazione del concordato.

CLASSI NN. 2 (crediti di lavoratori autonomi, di agenti e rappresentanti, di imprese artigiane) E 3 (crediti garantiti da terzi) Pagamento integrale entro 180 giorni dall'omologazione del concordato.

CLASSE N. 4 (crediti previdenziali muniti di privilegio) Pagamento integrale entro dodici mesi dall'omologazione del concordato.

CLASSE N. 5 (crediti tributari per la porzione non degradata) Pagamento integrale entro dodici mesi dall'omologazione del concordato.

CLASSE N. 6 (crediti tributari per la porzione degradata) Pagamento nella misura del 35 %, di cui il 23,75% entro ventiquattro mesi e l'11,25% entro trentasei mesi dalla omologazione del concordato.

CLASSE N. 7 (crediti comunali) Pagamento nella misura del 33% entro trentasei mesi dalla omologazione del concordato.

CLASSE N. 8 (crediti chirografari) Pagamento nella misura del 29,71%, di cui 16,67% entro trentasei mesi e 13,04% entro quarantotto mesi dalla omologazione del concordato. Si tratta, come si evince a pag. 23, 24 e 25 del piano, della categoria più ampia ed eterogenea.

Il commissario giudiziale ha osservato nella sua relazione (pag. 23) che la GTM ha costituito 3 fondi rischi per complessivi 815.000,00 euro. Si tratta di previsione apprezzabile, che tuttavia deve essere accompagnata dalla considerazione, fatta propria dall'attestatore e condivisa dal commissario giudiziale, per cui il fondo "Interessi e Sopravvenienze passivo privilegio" di € 600.000,00 per eventuali imprevisti in relazione al privilegio, comprensivo dei rischi connessi ai eventuali contenziosi aventi ad oggetto crediti di natura privilegiata dovrà, in parte, necessariamente essere utilizzato per la copertura degli interessi passivi quantificati in euro 232.123,61 da corrispondere alle classi 1, 2, 3, 4, e 5, con la conseguenza che esso si riduce ad €. 367.876,39.

Il concordato si accompagna ad una transazione fiscale costituente l'allegato 16 della proposta, la cui convenienza viene sindacata nell'allegato 17, a norma dell'art. 88 comma 2 cci, nella relazione a firma del dott. Cristian Lombardozzi.

Nella (condivisibile) prospettazione del ricorrente, le indicate classi numero 1, 2 e 3 devono escludersi dal voto in quanto il piano ne prevede il pagamento integrale entro 180 giorni, a norma dell'art. 109 comma 5 cci.

Deve invece essere ammessa al voto la classe numero 4 in quanto, sebbene in misura integrale, risulta pagata oltre i 180 giorni dalla omologazione del concordato.

Pure votanti sono le classi numero 5, 6, 7 e 8: la 5, in quanto si prevede il pagamento oltre i 180 giorni dalla omologazione; la 6, la 7 e la 8 in quanto si prevede il pagamento parziale.

Il piano risulta corredato dalla relazione di cui all'art. 84 comma 5 cci, volta a verificare la misura della soddisfazione dei creditori assistiti da cause di prelazione nell'ipotesi di liquidazione dell'attivo, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, nonché dalla relazione di cui all'art. 88 comma 2 c.c.i.i. volta a verificare che la soddisfazione del debito tributario e contributivo nell'ambito della proposta di trattamento dei crediti previdenziali e tributari risulti maggiormente conveniente o comunque non deteriore rispetto al soddisfacimento in caso di liquidazione giudiziale avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

La relazione di stima allegata, a firma dell'ing. Giuseppe di Cintio, non brilla per ricchezza di contenuti, ma contiene a pag. 5 specifiche indicazioni sui criteri di stima utilizzati, sicché il dato appare (appena) sufficiente ad orientare il ceto creditorio.

Pure depositata risulta la relazione di cui all'art. 87, comma terzo cci. (allegati 18.1, 18.2 e 18.3) a firma del dott. Giovanni Alleva. Opportunamente il professionista a pag. 18 della

propria relazione riferisce gli immobili in proprietà della GTM sono liberi da formalità pregiudizievoli.

Il 23.5.2023 il piano concordatorio è stato integrato e chiarito, superandosi alcune criticità (in particolare quella di cui a pag. 6 della relazione del commissario, relativa alla omessa valorizzazione alcuni asset aziendali, primo fra tutti la valutazione dei marchi di proprietà, ed in particolare del marchio Holiday, oggetto di concessione in licenza alla società Freestyle s.r.l. a fronte del pagamento di *royalties*): le precisazioni ed i relativi allegati documentano come la omessa stima dei marchi sia conseguenza dell'assenza di valore, non essendo individuabili elementi oggettivi che consentano di attribuirgli un "peso" nel mercato di riferimento sicché il vuoto del piano può dirsi colmato.

La relazione del commissario giudiziale contiene puntuali rilievi alla proposta concordataria, ai quali la GTM ha replicato, con pari puntualità, con la nota depositata il 21.6.2023. Questa "interlocuzione" non può che essere valutata positivamente dal Tribunale, poiché ha contribuito a chiarire ulteriormente i contenuti della proposta, in guisa da fornire ai creditori un paniere informativo capace di orientarli nell'esercizio del diritto di voto.

In conclusione la domanda di concordato va ammessa in quanto, riassuntivamente: sussistono le condizioni di cui all'art. 84 cci, trovandosi la società in stato di insolvenza non irreversibile;

risulta la completezza della documentazione depositata, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 39 e ss. e 84 e ss. cci, anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché relativamente all'utilità che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;

risulta la conformità dei contenuti formali e sostanziali del piano alle previsioni dell'art. 87, commi 1 e 2, cci;

il piano risulta accompagnato dalla relazione di cui all'art. 84 comma 5 cci, 88 comma 2 cci, 87, comma 3, cci, redatta da professionista in possesso dei requisiti di legge;

non risulta alterato l'ordine delle cause legittime di prelazione ed appare corretta la formazione delle diverse classi, con particolare riguardo alle previsioni di cui all'art. 85 CCII, posto che la suddivisione dei creditori concorsuali e la differenziazione dei trattamenti riservati alle singole classi trova ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti a ciascuna di esse;

il piano risulta non manifestamente inadatto alla soddisfazione dei creditori, come prospettata dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali;

dichiara

aperta la procedura di concordato preventivo di G.T.M. – GRUPPO TESSILE MOLISANO (c.f., p. iva n. 00820270700 con sede in Contrada Cannivieri s.n.c., Montenero di Bisaccia (CB), in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Sig. Alfredo Palladino;

nomina

giudice delegato per la procedura di concordato il dott. Rinaldo d'Alonzo;

conferma

il commissario giudiziale nella persona del dott. Placido Ciccone;

stabilisce

la data iniziale del 30.9.2023 e la data finale del 30.10.2023 per l'espressione del voto dei creditori, il voto dovrà essere espresso a mezzo pec inviata al commissario giudiziale;

fissa

il termine del 15.9.2023 per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori;

fissa

il termine perentorio non superiore quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, per il deposito, a cura del debitore, nella cancelleria del tribunale della somma di € 70.000,00 pari circa al 20 % dell'importo per spese che si presumono necessarie per l'intera procedura; la somma dovrà essere versata su c/c bancario intestato alla società in concordato preventivo, in persona del Commissario Giudiziale, da aprirsi presso un Istituto di Credito della piazza di Larino, prescelto dalla proponente;

ordina

la comunicazione del presente decreto al pubblico ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa ammessa al concordato, qualora presenti;

ordina

altresì, la pubblicazione per estratto del presente decreto, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 45 CCII;

Letto l'art. 42, comma 1, CCII,

MANDA

alla Cancelleria di acquisire dall'Agenzia delle entrate, dall'Istituto nazionale di previdenza sociale e dal Registro delle imprese i dati e i documenti relativi al debitore, individuati all'art. 367 CCII, di seguito riportati, inoltrando, se il collegamento diretto alle banche dati non è operativo, richiesta tramite PEC:

- dal Registro delle imprese devono essere acquisiti i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti con cui sono state compiute le operazioni

straordinarie e in particolare aumento e riduzione di capitale, fusione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda;

- dall'Agenzia delle entrate devono essere acquisite le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, l'elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, indicando partitamente per questi ultimi interessi, sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti;
- dall'Istituto nazionale di previdenza sociale sono acquisite le informazioni relative ai debiti contributivi.

Luogo, 18.8.2023

Il Presidente  
Dott. Rinaldo d'Alonzo